

CONTRATTO DI LOCAZIONE – DEPOSITO

Tra la, società corrente a, in, iscritta nel registro imprese di al n., cod. fisc. e part. Iva n., in persona del, il quale garantisce di essere munito dei poteri di legge necessari per impegnare ai fini di questo contratto la predetta società, che d'ora innanzi solo a scopo semplificativo sarà denominato Depositante, da una parte,

e

la, società corrente a, in, iscritta nel registro imprese di al n., cod. fisc. e part. Iva n., in persona del, il quale garantisce di essere munito dei poteri di legge necessari per impegnare ai fini di questo contratto la predetta società, che d'ora innanzi solo a scopo semplificativo sarà denominato Depositario, dall'altra parte,

p r e m e s s o

a) che il DEPOSITANTE vende i seguenti articoli ed è interessato a utilizzare un deposito per immettere e ritirare i suddetti articoli secondo le proprie esigenze commerciali;

b) che il DEPOSITARIO dispone a in sia di uno spazio, situato in un capannone da esso destinato a magazzino, sia di personale adibito a operazioni di ritiro, custodia e consegna di merci, le quali hanno, ai fini di custodia e deposito, caratteristiche non dissimili da quelle costituite dagli articoli venduti dal DEPOSITANTE;

tutto ciò premesso, tra le Parti anzidette si conviene e si stipula quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

2. Il DEPOSITARIO mette a disposizione del DEPOSITANTE lo spazio del proprio magazzino indicato in premessa della superficie di circa mq, nel quale sono collocate n. scaffalature in legno / metallo, ciascuna dell'altezza di circa metri e ciascuna con numero ripiani; tali scaffalature saranno destinate unicamente a deposito degli articoli del DEPOSITANTE e, a tal fine, il DEPOSITARIO, apporrà su ciascuna delle medesime scaffalature un'etichetta con la dicitura "merce del in deposito".

3. Il DEPOSITARIO s'impegna a custodire gli articoli del DEPOSITANTE con la diligenza professionale dell'imprenditore.

In particolare il DEPOSITARIO s'impegna a estendere la validità del proprio contratto di assicurazione contro i rischi d'incendio, furto e danneggiamento per fatto di terzi agli articoli che il DEPOSITANTE gli ha consegnato in deposito, a inviare copia del contratto e delle eventuali successive modifiche al DEPOSITANTE e a corrispondere puntualmente il premio alla compagnia di assicurazione.

Il DEPOSITARIO, ove abbia assolto compiutamente gli obblighi indicati al comma precedente, non risponde dei danni che possono verificarsi per incendio, furto o danneggiamento degli articoli del DEPOSITANTE, salvo che i danni non dipendano da mancata diligenza professionale del personale addetto al ritiro, custodia e consegna degli articoli medesimi. Nel caso in cui si verificasse qualsiasi evento di danno per il DEPOSITANTE con riferimento agli articoli depositati, il DEPOSITARIO ha l'obbligo di presentare tempestivamente la denuncia prescritta dal contratto di assicurazione e di comunicarla contemporaneamente e con lo stesso mezzo al DEPOSITANTE, pena il risarcimento del danno.

4. Il DEPOSITARIO s'impegna a ritirare gli articoli imballati che gli saranno consegnati dal DEPOSITANTE o dai suoi vettori e a consegnare i medesimi al DEPOSITANTE o ai suoi vettori non prima di un giorno lavorativo intero dopo avere ricevuto la richiesta scritta del DEPOSITANTE, contenente l'esatta descrizione degli imballi da ritirare o consegnare, il nome del vettore e il giorno, rispettivamente, della consegna e del ritiro.

È obbligo del DEPOSITARIO di consegnare gli articoli ordinatigli accompagnandoli con una bolla di consegna contenente la descrizione e il numero degli imballi consegnati.

5. Il DEPOSITANTE s'impegna a corrispondere al DEPOSITARIO un corrispettivo di euro entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre solare in ragione di un canone annuo di euro (diconsi). In caso di ritardo di oltre quindici giorni decorrerà a favore del DEPOSITARIO un interesse di mora pari al doppio dell'interesse legale (attualmente del 3%) e, dal sessantesimo giorno dalla data dell'omesso pagamento, il DEPOSITARIO non assumerà alcuna responsabilità per eventi dannosi che possano verificarsi con riferimento agli articoli del DEPOSITANTE in deposito, fermo restando l'obbligo del DEPOSITARIO di coprire il rischio attraverso un adeguato contratto di assicurazione.

6. Il DEPOSITANTE s'impegna a consegnare o a far consegnare dal proprio vettore gli articoli accompagnando la spedizione con una bolla di consegna contenente la descrizione e il numero degli imballi consegnati al DEPOSITARIO.

7. Il DEPOSITARIO ha l'obbligo di far esaminare al DEPOSITANTE gli articoli da quest'ultimo affidatigli in deposito, ma il DEPOSITANTE ha l'obbligo di avvisare il DEPOSITARIO della propria intenzione di esaminare i propri articoli con due giorni lavorativi di preavviso, che può essere spedito anche con fax o con e-mail.

8. Il DEPOSITARIO ha diritto di risolvere il presente contratto in caso di mancato pagamento da parte del DEPOSITANTE del corrispettivo per numero due trimestri consecutivi, previa la messa in mora per raccomandata con a.r. e il decorso di giorni quindici dalla sua spedizione.

9. Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre Si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle stesse condizioni, salvo disdetta che dovrà pervenire all'altra Parte entro e non oltre quattro mesi dalla scadenza.

10. Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, adempimento o risoluzione del presente contratto sarà decisa da un collegio di tre arbitri irrituali iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, nominati due da ciascuna delle Parti e il terzo dai loro arbitri e, in caso di disaccordo, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di; nel caso in cui una delle Parti non procedesse sollecitamente a nominare il proprio arbitro, l'altra potrà chiederne la nomina al presidente dell'Ordine suindicato.

La determinazione del collegio arbitrale - che verrà emessa entro 90 giorni dall'insediamento, salvo che per giustificati motivi essa non debba essere dilazionata di ulteriori 60 giorni - può essere assunta anche con ricorso all'equità ed è espressione delegata della volontà negoziale delle Parti contraenti di transigere in amichevole componimento con conseguente impegno di darvi attuazione. Il compenso del collegio arbitrale è determinato dagli arbitri in base alle tariffe professionali vigenti e costituisce obbligazione solidale delle Parti che la ripartiranno fra di loro in parti uguali. Gli arbitri, nella loro prima riunione, determineranno le altre regole di procedura del giudizio arbitrale di comune accordo o, in mancanza, con rinvio a quelle stabilite dalla Camera arbitrale istituita presso la Camera di commercio di

Fatto con la reciproca collaborazione, le Parti sottoscrivono il contratto per integrale sua accettazione.

.....,

Il DEPOSITANTE

Il DEPOSITARIO

.....

.....

